

**Al Presidente
del Consiglio regionale
Dr. Raffaele CATTANEO**

INTERPELLANZA CON RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

EX ART. 119 DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Parere dell'AGCM in ordine alla legittimità dell'art. 5 della L.R. 35 del 2016 sull'estensione della durata dei contratti di servizio vigenti sul TPL

PREMESSO CHE

- L'art. 5 della L.R. Lombardia n. 35/2016 del 29 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017 – 2019) pubblicata sul BURL n. 52, supplemento del 31 Dicembre 2016, recante norme in materia di “politiche per l'integrazione dei servizi e la promozione degli investimenti nel trasporto pubblico regionale e locale” prevede che “la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera k), della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 7, comma 13, della medesima legge, ovvero gli enti locali competenti, estendono la durata dei vigenti contratti di servizio nel rispetto del Regolamento CE n. 1370/2007, qualora i relativi soggetti gestori o i loro azionisti deliberino, entro il 30 giugno 2017, operazioni di natura straordinaria di integrazione societaria del soggetto gestore nell'ambito di società quotate nei mercati regolamentati ai sensi del d.lgs. 58/1998, da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2017”.

- La norma in esame presuppone l'attuazione entro il giugno 2017 e il perfezionamento entro il 31 dicembre 2017 di operazioni di integrazione societaria tra operatori gestori di servizi di trasporto pubblico lombardo, o loro azionisti, che riguardino almeno una società quotata in mercati regolamentati ai sensi del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

PREMESSO INOLTRE CHE

- Ferrovie Nord Milano S.p.A. (di seguito "FNM") è quotata presso la borsa di Milano e rientra quindi sicuramente tra le imprese operanti in servizi di trasporto pubblico locale in Lombardia (o ai loro azionisti), che sulla base del disposto normativo sopra citato dovranno procedere ad operazioni di integrazione societaria nel corso del 2017.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A (di seguito "FSI") anche se non quotato in borsa, si finanzia con strumenti di debito quotati in mercati regolamentati e quindi rientra nel campo di applicazione dell'art. 5 sopra citato.

- FNM e FSI controllano congiuntamente la società Trenord S.p.A. (di seguito "Trenord"), titolare sino al 2020 del contratto per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali in Lombardia.

CONSIDERATO CHE

E' notizia di cronaca la prospettata fusione tra l'Azienda Tramviaria Milanese S.p.A. (di seguito "ATM") e TRENORD, mediante la creazione di un polo unico dei trasporti con una fatturato di due miliardi di euro, (http://milano.corriere.it/notizie/politica/17_febbraio_10/atm-trenord-maxi-fusione-c485f1be-eefb-11e6-b691-ec49635e90c8.shtml).

RILEVATO CHE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 14 febbraio 2017, ha ritenuto opportuno effettuare alcune considerazioni recentemente pubblicate sul Bollettino dell'AGCM n. 8 del 6 Marzo 2017, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90, in relazione alle criticità concorrenziali riscontrate nell'art. 5 della L.R. Lombardia 35/2016.

In particolare, l'AGCM ha rilevato che se l'operazione di integrazione societaria tra TRENORD e ATM dovesse realizzarsi entro il giugno 2017 e perfezionarsi entro dicembre 2017, l'art. 5 della L.R. Lombardia 35/2016 avrebbe come effetto distorsivo che

l'attuale affidamento di ATM dei servizi di trasporto pubblico locale nel Comune di Milano (in scadenza ad aprile 2017), verrebbe prorogato almeno sino alla scadenza dell'affidamento dei servizi ferroviari regionali lombardi di TRENORD, cioè al 2020.

L'AGCM ha altresì osservato che con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale urbano nell'area metropolitana milanese, risulta già pubblicato sulla GUCE l'avviso propedeutico previsto dal Regolamento n. 1370/2007 (articolo 7, comma 2) per l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica.

PRESO ATTO CHE

qualora l'eventuale integrazione societaria tra TRENORD ed ATM dovesse realizzarsi, secondo l'AGCM, il suddetto art. 5 della L.R. Lombardia 35/2016 sarebbe idoneo a ritardare lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di notevole importanza come quella per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale dell'intera area di Milano.

CONSIDERATO CHE

Sempre ad avviso dell'Autorità Garante, proprio in considerazione del fatto che dispone in materia di proroghe di affidamenti in essere, e dunque di questioni di alta rilevanza concorrenziale, la norma di cui all'art. 5 della L.R. Lombardia 35/2016 appare **contraria all'orientamento della Corte Costituzionale** secondo cui ogni questione suscettibile di incidere sull'ambito materiale della tutela della concorrenza, come la durata dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, soprattutto laddove questa è suscettibile di influire sulle modalità di affidamento degli stessi, è di esclusiva competenza statale e per questo non andrebbe affrontata in una legge regionale (cfr. Corte Costituzionale n. 62 e 32/2012; n. 339, 320, 187, 123 del 2011; 325/2010 e cfr. anche l'indagine conoscitiva dell'AGCM IC47 Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale).

CONSIDERATO INFINE CHE

al fine di non compromettere il processo di liberalizzazione del settore del trasporto pubblico in Lombardia, nell'ambito dei propri poteri di cui all'art. 21 della Legge n. 287 del 1990, l'AGCM ha chiesto a Regione Lombardia la revisione della citata L.R. 35/2016, possibilmente mediante **abrogazione dell'intero art. 5 citato**, invitando altresì a comunicare all'Autorità, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.


INTERPELLANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE:

- Quali siano gli interventi che la Giunta intenda adottare per risolvere la questione sopra descritta ed ottemperare a quanto prescritto dall'AGCM;

- Se non ritengono che l'art. 5 della L.R. Lombardia n. 35/2016 del 29 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017 - 2019) pubblicata sul BURL n. 52, supplemento del 31 Dicembre 2016, sia stato introdotto con l'unico scopo di favorire Ferrovie Nord Milano e il Gruppo Ferrovie dello Stato, le quali tramite TRENORD, sono titolari sino al 2020 del contratto per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali in Lombardia.

Milano, 13/03/2017

I Consiglieri Regionali


Iolanda Nanni

Stefano Buffagni


Della (viva)

Scorcans

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 16.40
DEL 13/03/2017
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

